



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 22/04/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente

CUCCARO MICHELE, Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 22/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 187/2022 depositato il 21/06/2022

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

Difensore_4 - CF_Difensore_4

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03FN00805 IRAP 2017

- sul ricorso n. 8/2023 depositato il 12/01/2023

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_4 - CF_Difensore_4

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_4 - CF_Difensore_4

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A0CFN00653 IRAP 2018

- sul ricorso n. 85/2023 depositato il 21/03/2023

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_4 - CF_Difensore_4

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_4 - CF_Difensore_4

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A0CFN00648 IRAP 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi sub RG 187/2022, 8/2023 e 85/2023 successivamente riuniti Ricorrente_1 impugnava gli avvisi d'accertamento di cui in epigrafe lamentando la falsa applicazione dell'art. 7, commi 1, lett. a) e 2 e dell'art. 11 del D.Lgs. 446/97 per avere l'Ufficio recuperato a tassazione delle spese del personale in evidente contrasto con la ratio delle deduzioni per la riduzione del cuneo fiscale ed instando, in subordine, per la non applicabilità delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto dei ricorsi, Agenzia delle Entrate evidenziava come la società, alimentando i righi IC 40 (altre spese di amministrazione), IC51 (altre variazioni in aumento), IC 66 (deduzioni art 11, comma 1, lett a), D. Lgs 446/97) e IC69 (deduzione del costo residuo del personale dipendente) della dichiarazione Irap avesse, da un lato, dedotto integralmente il costo del lavoro a tempo indeterminato sostenuto negli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018 e, dall'altro ripreso, a tassazione nella misura forfettaria del 10% soltanto l'ammontare delle "altre spese di amministrazione" non aventi natura di spese del personale; negava che l'impostazione dell'Ufficio determinasse una doppia indeducibilità, richiamando in proposito la sentenza 133/01/2022 CTP Venezia; escludeva, da ultimo, che ricorresse una situazione di incertezza normativa idonea ad escludere l'applicabilità delle sanzioni.

Con successiva memoria la società ricorrente richiamava diversa pronuncia della CTP Venezia favorevole alla tesi attorea.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

Questo Collegio condivide, invero, la sentenza n. 373/2022 dd. 3/11/2022 di CTP Venezia, la quale, dopo

avere ricordato in una vicenda del tutto sovrapponibile a quella qui in esame che “a fronte della indeducibilità del costo lavoro ed a parziale mitigazione della maggior Irap conseguente, sono state introdotte nel tempo misure compensative, fino ad arrivare, ai sensi del comma 4-octies dell’art. 11 del decreto legislativo Irap n. 446/1997, a sancire l'integrale deduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato”, ha stigmatizzato il comportamento dell’Agenzia sottolineando come il dettato normativo non lasci dubbi circa il fatto che la prevista deduzione residuale si aggiunga alle preesistenti deduzioni analitiche di cui all’art. 11, comma 1, lettera a) del D.L.vo 446/1997.

Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità della pretesa dell’Ufficio, che, in buona sostanza ed esattamente come lamentato dalla società ricorrente, finisce col rendere indeducibile (almeno in parte) per due volte lo stesso onere al di fuori di qualsiasi previsione normativa in tal senso.

Nonostante l’esito della vertenza appare equo, in considerazione anche dell’esistenza di un precedente giurisprudenziale di segno contrario, disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi riuniti.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio